Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 15 DICEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968 (dalla serie 1ª/1968 alla serie 31ª/1968), emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1958. - Parte I: Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione eseguita il 1° dicembre 1960. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(7114)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. **1479**.
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico fisico, il servizio tecnico geografico.

Detti servizi tecnici:

presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonchè alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

sovraintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico.

Gli organici dei ruoli indicati nel comma precedente sono così composti:

a) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

maggior generale 1
colonnelli . . 3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27

b) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

maggior generale 1
colonnelli 3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27

c) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

tenente generale 1
maggiori generali 2
colonnelli 10
tenenti colonnelli, maggiori e capitani 66

d) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

maggior generale 1
colonnelli 2
tenenti colonnelli, maggiori e capitani 18

Art. 3.

Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 4.

Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che abbiano superato, anche nel grado di tenente, uno dei seguenti corsi o altro corso tecnico riconosciuto equipollente dal Ministero della difesa:

1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, il corso biennale superiore tecnico del genio;

2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

Il trasferimento dei tenenti è effettuato a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo servizio tecnico.

Art. 5.

Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) in possesso di una delle seguenti lauree:

1) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, laurea in ingegneria;

2) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, laurea in ingegneria industriale, elettrotecnica o elettronica;

3) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica;

4) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.

Ai corsi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo precedente sono ammessi, inoltre, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici), non muniti di laurea che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione.

I concorrenti possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

I tenenti debbono aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'art. 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 6.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente articolo 5 risulti inferiore ai quattro quinti dei posti da conferire, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti, in servizio permanente effettivo da ammettere ai corsi predetti, ai fini del trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 2, riservati a ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti alle armi ed ai servizi che:

abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

siano in possesso di una delle lauree indicate, per il reclutamento in ciascun servizio, nello stesso articolo 5;

non abbiano superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai fini del concorso per la nomina a tenente e della ammissione ai corsi di cui all'articolo 5, gli ufficiali indicati al comma precedente possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico, attinenti ai compiti ed alle attività del servizio tecnico in cui aspirano essere reclutati, nonchè la conoscenza di una o più lingue estere.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria medesima, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di appartenenza anche in soprannumero ai relativi organici e sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale il concorso è stato bandito.

I tenenti che abbiano superato il corso sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, continuando ad appartenere all'arma di provenienza e restano in tale posizione sino alla promozione a capitano. Non sono richiesti, per tale promozione, i periodi di comando e i corsi previsti dalla legge di avanzamento per i pari grado di arma.

Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici è lasciato vacante un numero di posti nell'organico complessivo dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nei servizi stessi.

Dalla data di promozione al grado di capitano, gli ufficiali predetti sono trasferiti nel servizio tecnico relativo.

Gli ufficiali che non abbiano superato il corso rimangono nell'arma di appartenenza sempre che non chiedano la cessazione dal servizio permanente; le eventuali eccedenze nell'arma sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 9.

Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.

Art. 11.

Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti:

Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni:

maggior generale: capo del servizio;

colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.

Servizio tecnico chimico-fisico:

tenente generale: capo del servizio;

maggior generale: capo reparto o incarico equipollente;

colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente.

Servizio tecnico geografico:

maggior generale: capo del servizio;

colonnello: capo dell'ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente;

tenente colonnello: capo divisione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.

Art. 12.

Le Commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche di cui all'articolo precedente sono così composte:

a) *Servizio tecnico del genio*:

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

l'ispettore dell'Arma del genio:

il direttore generale del genio;

il capo del servizio tecnico del genio.

b) *Servizio tecnico delle trasmissioni*:

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

il direttore generale del genio;

un generale di divisione o di brigata proveniente dall'Arma del genio, designato annualmente dal Ministro;

il capo del servizio tecnico delle trasmissioni.

c) *Servizio tecnico chimico-fisico*:

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

un generale di divisione o di brigata, designato annualmente dal Ministro;

il capo del servizio tecnico chimico-fisico.

d) *Servizio tecnico geografico*:

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;

il direttore dell'Istituto geografico militare;

il capo del servizio tecnico geografico.

Funziona da segretario senza diritto a voto, per ciascuna delle Commissioni indicate alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), un colonnello del rispettivo servizio tecnico.

Art. 13.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono ridotti di 36 capitani e 12 tenenti del Servizio automobilistico e di 8 capitani e 6 tenenti del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti).

Art. 14.

Le tabelle numeri 1, 4 e 8, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono così modificate:

TABELLA N. 1.

QUADRO IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

In corrispondenza del grado di capitano:

nella colonna 4, la cifra « 316 » è sostituita dalla cifra « 280 »;

nella colonna 6, la cifra « 1/20 » è sostituita dalla cifra « 1/19 ».

In corrispondenza del grado di tenente:

nella colonna 4 la cifra « 260 » è sostituita dalla cifra « 248 ».

QUADRO XI. — *Ruolo del Servizio sanitario.*

(Ufficiali chimici-farmacisti).

Nella colonna 4:

in corrispondenza del grado di capitano, la cifra « 40 » è sostituita dalla cifra « 32 »;

in corrispondenza del grado di tenente, la cifra « 26 » è sostituita dalla cifra « 20 ».

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

TABELLA N. 4.

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri IX, X, XI, e XII di cui all'allegato n. 2 alla presente legge.

TABELLA N. 8

Sono inserite, dopo la voce « Servizio tecnico della motorizzazione » le voci di cui all'allegato n. 3 alla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti di ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'articolo 2 della presente legge.

Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21, della legge 9 maggio 1940, n. 368.

Art. 16.

La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale — mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio è indetto un concorso per la copertura dei posti stabiliti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura dei posti stabiliti, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale ed i maggiori generali dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al

ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso.

Art. 17.

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo 16 sono richiesti i requisiti di cui appresso:

1. — *Per i colonnelli*:

aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 5;

l'ufficiale può far valere, per il concorso nel ruolo di ciascun servizio, titoli o attività acquisiti o svolti durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

2. — *Per i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani*:

a) aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 5;

b) aver frequentato con esito favorevole uno dei seguenti corsi:

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

il corso di cultura tecnica superiore per ufficiali del genio presso il Ministero della difesa, oppure il corso superiore tecnico del genio di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, oppure un corso di specializzazione annuale ufficialmente istituito presso la Facoltà di ingegneria (civile o industriale) delle Università della Repubblica;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

il corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa o il corso biennale di specializzazione elettronica o il corso annuale teorico applicativo nella tecnica radar presso il Consiglio superiore delle ricerche o il corso annuale di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il corso annuale delle telecomunicazioni presso l'Accademia navale di Livorno o il corso di perfezionamento in elettronica svolto presso i Politecnici di Torino e Milano, l'Università di Bologna e il Centro studi delle microonde di Firenze;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

un corso pratico di topografia, oppure un corso di topografia e cartografia oppure di geodesia presso l'Istituto geografico militare.

L'ufficiale può far valere per il concorso al ruolo di ciascun servizio, titoli o attività, acquisiti o svolte durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

Art. 18.

La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 16, è formata nei modi indicati nell'articolo 12 della presente legge, sostituendosi al capo di ciascun servizio un generale di brigata designato dal Ministro e al segretario un colonnello d'arma.

La Commissione giudica del possesso dei titoli e requisiti richiesti, nonchè dei titoli facoltativi, e procede alla compilazione della graduatoria di merito per ciascun concorso, attribuendo ad ogni concorrente, per il complesso dei titoli, un punto espresso in centesimi, corrispondente alla media dei punti, espressi altresì in centesimi, attribuiti da ciascun membro; è giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente cui sia attribuito un punto medio non inferiore a 70/100. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 19.

I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano e approvate con decreto del Ministro per la difesa, saranno trasferiti nei corrispondenti gradi del rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, osservandosi se necessario, le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

I colonnelli e i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado.

I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 alla presente legge non sono richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento dell'ufficiale nel rispettivo servizio.

Art. 20

Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO 1

XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

1	2	3	4	5	6
Magg. generale . .	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente	3	1 ogni 4 anni (*g*)	tutti
Ten. colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		1 ogni 2 anni (*g*)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto	27		
Capitano	anzianità	—			

XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

1	2	3	4	5	6
Magg. generale . .	—	—	1		—
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	3	1 ogni 4 anni (*g*)	tutti
Ten. colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		1 ogni 2 anni (*g*)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto	27		
Capitano	anzianità	—			

XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO-FISICO

1	2	3	4	5	6
Ten. generale . .	—	—	1	—	—
Magg. generale . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*g*)	tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento, o incarico equipollente	10	1 ogni 2 anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		2	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati di tutti i maggiori e capitani in ruolo
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento o di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto	66		
Capitano	anzianità	—			

Segue ALLEGATO 1

1	2	3	4	5	6
		XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO			
Magg. generale .	—	—	1	—	—
Colonnello .	scelta	2 anni di capo ufficio studi dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente	2	1 ogni 4 anni (*g*)	tutti
Ten. colonnello .	scelta	2 anni di capo divisione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore		1 ogni 2 anni (*g*)	tre il primo anno poi sempre 1
Maggiore . .	anzianità	2 anni di capo sezione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; corso superiore di geodesia	18		
Capitano .	anzianità	—			

ALLEGATO 2

1	2	3	4	5
IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO				
Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado
X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI				
Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado
XI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO-FISICO				
Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado
XII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO				
Corso superiore di geodesia. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed aver riportato un punteggio di classifica non inferiore a sedici ventesimi	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado

ALLEGATO 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio tecnico del genio . .	—	—	1/5	in ciascun grado un diciannovesimo dell'organico globale dei tre gradi			—
Servizio tecnico delle trasmissioni	—	—	1/5				—
Servizio tecnico chimico-fisico	—	1/2	1/5				—
Servizio tecnico geografico	—	—	1/5				—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1480.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica vengono aggiunti i seguenti insegnamenti sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:

« Chimica macromolecolare »;
« Chimica organica superiore »;
« Chimica teoretica »;
« Chimica delle sostanze coloranti ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica viene aggiunto quello di « Meccanica superiore ».

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze matematiche viene aggiunto quello di « Meccanica superiore ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica viene aggiunto quello di « Meccanica superiore ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali vengono aggiunti quelli di:

« Biologia generale »;
« Entomologia »;
« Geografia astronomica e cosmografica ».

Art. 123, relativo alle tasse che devono pagare gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in economia regionale, annessa alla Facoltà di economia e commercio, il testo del primo capoverso viene così modificato:

« Gli iscritti devono pagare annualmente per tassa di immatricolazione L. 5000, per tassa annuale di iscrizione L. 18.000, per contributo di esercitazione di seminario L. 5000, per contributo di biblioteca L. 3000, per sopratassa esami di profitto L. 7000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. 1481.

Modificazione allo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, è modificato come in appresso:

« Il fondo di dotazione è costitutito dalla somma di L. 10 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. 1482.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare all'insegnamento di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 28 luglio 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 65. — VILLA

REPERTORIO n. 264

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto luglio millenovecentosessanta nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, davanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia, di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

comm. Antonio Orlandi, nato a Salsomaggiore (Parma) il 16 giugno 1895, amministratore delegato e direttore generale della Italstrade - Società per azioni, con sede in Milano, piazza Velasca n. 2, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società medesima, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione 20 giugno 1960 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

prof. Giulio De Marchi, nato a Canneto Pavese (Pavia) il 6 agosto 1890, preside della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano con sede in piazza Leonardo da Vinci n. 32, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione 11 luglio 1960 che, in copia conforme, si allega sotto la lettera *B*).

Premesso

che la Italstrade S.p.A. con sede in Milano, nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 20 giugno 1960 ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo per la cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti »;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con la Società « Italstrade » di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti », da istituirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Tutto ciò premesso

i signori predetti, della cui identità personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati dallo Stato alla Facoltà medesima, sarà istituito un posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato alla cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti ».

L'insegnamento predetto, obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sul piano nazionale, per la sezione « Trasporti », e, sul piano di Facoltà, per le sezioni « Edile » ed « Idraulica », del corso di laurea in ingegneria civile, per determinazione delle autorità accademiche del Politecnico di Milano, sarà compreso nello statuto del Politecnico medesimo fra quelli del corso di laurea in ingegneria civile (sezione Trasporti) da impartirsi, secondo il nuovo ordinamento, che entrerà in vigore dal 1° novembre 1960.

Art. 2.

L'Italstrade S.p.A. si obbliga di versare al Politecnico di Milano per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (lire tremilioniduecentomila) annue, pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Il versamento della somma predetta, nella sua totalità, sarà effettuato, per la prima volta, subito dopo la nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Italstrade S.p.A. verserà annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » e si riterrà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Italstrade S.p.A. si obbliga, in caso di scadenza della convenzione previsto dall'art. 5, a corrispondere al titolare della cattedra di cui trattasi, l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettantegli.

Per provvedere a tale scopo la Società medesima verserà annualmente al Politecnico di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità.

Art. 7.

Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli articoli precedenti, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare della cattedra di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore predetto dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Il Politecnico di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.

Art. 8.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva, dopo la modificazione dello statuto del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, quando sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa ed istituirà il posto di professore di ruolo.

Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza.

L'atto consta di due fogli scritti su sei intere pagine e quanto qui della settima pagina da persona di mia fiducia.

f.to ORLANDI ANTONIO - f.to DE MARCHI GIULIO

Il funzionario rogante: f.to ANTONIO MONTIGLIO

Segue il timbro del Politecnico di Milano.

Registrato a Milano Atti pubblici il 1° agosto 1960 al n. 4902 Mod. 1° Vol. 1306. — Esatte lire: esente. — *Il Direttore*: f.to G. VASSALLO

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di 27 strade in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Asti, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 13 settembre 1958, n. 441 del Consiglio provinciale di Asti;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti in data 10 gennaio 1959, n. 55;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 28 febbraio 1959, n. 448, del Consiglio provinciale di Asti sulle opposizioni;

Vista la delibera della Giunta provinciale amministrativa di Asti in data 8 maggio 1959 sulle opposizioni;

Visto il voto 8 settembre 1959, n. 1528, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano b) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI ASTI

Elenco delle strade provincializzate

1. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » a Chiusano;
2. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » a Cortanze;
3. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » a Piea;
4. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » a Cerreto;
5. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » ad Aramengo;
6. Dalla strada provinciale di Val Tiglione a Vigliano;
7. Dalla strada provinciale di Val Tiglione alla strada Annone-Castiglione Tinello ed a Montaldo Scarampi;
8. Dalla strada provinciale « Torino-Casale (tratto in provincia di Asti) » a Robella;
9. Dalla strada provinciale «Asti-Acqui» a Castel Rocchero;
10. Dalla strada provinciale « Gallareto-Castelnuovo D. Bosco » a Pino d'Asti;
11. Dalla strada provinciale « Castello d'Annone-Nizza » a Cerro Tanaro;
12. Dalla strada provinciale « Asti-Montemagno » presso Valenzani a Refrancore;
13. Dalla strada provinciale « Mombercelli-Castelnuovo Calcea » in regione Pontetto, a Nizza;
14. Dalla strada provinciale « Murisengo-Villanova », nello abitato di Montechiaro, per Villa San Secondo, Barera, Cascine Lovisone, Gallianetto, alla strada « Cardona-Asti », nell'abitato di Gallianetto. Diramazioni per Cossombrato e Corsione.
15. Dalla strada provinciale « Valle Belbo » in Canelli, per Ceirole, Calosso, Bionzo, Costiglione, Motta di Costigliola, San Martino Alfierino, alla strada provinciale Villanova, Govone presso Valle Crosa e diramazioni per Moasca-Calosso e la strada provinciale « Costigliole-Alba »;
16. Dalla strada provinciale « Asti-Chivasso » per Piovà, fino alla strada Cunico-Cocconato, prima di Remorfengo e da questa, dopo Remorfengo; all'innesto con la strada provinciale di Valle Versa, e dalla medesima alla strada provinciale « Murisengo-Villanova », con diramazione per Montiglio;
17. Da Maranzana alla strada provinciale « Bruno-Alice Belcolle » e dalla stessa provinciale alla strada provinciale « Asti-Acqui » e da questa al confine con la provincia di Alessandria verso Terzo. Diramazioni per Castel Boglione e Castelletto Molina fino alla strada provinciale « Bruno-Alice »;
18. Dalla strada provinciale « Piea-Baldichieri » nell'abitato di Cortandone, alla strada « Aramengo-Cisterna » presso il « Peso » e diramazione per Maretto (strada provinciale Aramengo-Cisterna) e Roatto;
19. Dalla strada provinciale Piea-Baldichieri presso Monale per Baldichieri fino alla statale n. 10, innesto strada provinciale Piea-San Damiano e da questa per Pratomorone alla provinciale « Villanova-Govone » e da San Giulio per Cisterna al confine con la provincia di Cuneo verso Canale. Diramazioni per Tigliole, per San Damiano, alla strada provinciale Villanona-Govone;
20. Dalla Strada statale n. 10 presso Quarto d'Asti per Scurzolengo, frazione San Desiderio, Grana fino a Casorzo sulla strada provinciale « Calliano-Quattordio »;
21. Da Berzano San Pietro per Albugnano a Castelnuovo Don Bosco e dalla provinciale « Casalborgone-Pralormo » alla provinciale « Piea-Baldichieri » presso Viale. Diramazioni per Abbazia di Vezzolano, Caprilio e Monrafia;
22. Dalla strada provinciale di Valle Belbo presso stazione ferroviaria di Castelnuovo Belbo alla strada provinciale Castello D'Annone-Nizza, nell'abitato di Incisa Scapaccino (borgata Madonna);
23. Dalla strada provinciale di Valle Belbo presso Cascina Rinaldi per Rocchetta Palafea, Montabone, fino al confine con la provincia di Alessandria presso Cascine Paldizzoni e diramazioni da Rocchetta Palafea per Sessame alla strada provinciale di Valle Bormida ed al confine con la provincia di Alessandria verso Bistagno;
24. Dalla strada provinciale di Valle Versa presso la stazione ferroviaria di Cunigo per Carboneri, Remorfengo, Banengo, fino alla strada provinciale « Cocconato-Valle Cerrina » e diramazione per Moransengo fino al confine con la provincia di Torino;
25. Dalla strada provinciale Murisengo-Villanova presso Soglio per Camerano Casasco - Frazione Madonna - Cinaglio Settime fino alla strada provinciale « Asti-Chivasso » e diramazioni per Cinaglio innesto strada provinciale Asti-Chivasso;
26. San Paolo Solbrito - Dusino San Michele - Valfenera - Cellarengo, confine con la provincia di Torino presso Pralormo. Diramazioni per il confine della provincia di Torino verso Isolabella; per Villata fino al confine con la detta Provincia; per il detto confine verso Montà, per Villanova d'Asti (stazione ferroviaria) sulla strada provinciale Murisengo - Villanova: dalla strada provinciale « Villanova-Casalborgone » al confine con la provincia di Torino verso Cinzano;
27. Dalla strada « Castelnuovo-Belbo-Incisa Scapaccino » nell'abitato di Incisa Scapaccino (Chiare), al confine con la provincia di Alessandria presso Cascina Zucca per Sant'Agata - Gallenara.

(7571)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1960.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale in data 6 agosto 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 25 febbraio 1950 e 20 marzo 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 settembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 14 e 19 dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità dei rispettivi testi allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Testo degli articoli 14 e 19 dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia come modificato con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 1960.

Art. 14. — Il Comitato, da costituirsi con il voto unanime di tutti i consiglieri, si compone del presidente, di due vice presidenti e di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio e dal direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisca.

Ad istanza di due amministratori componenti il Comitato, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Art. 19. — Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 11.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Firma, inoltre, ogni altro atto che gli sia delegato dai regolamenti o da deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale, che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal condirettore generale ed in caso di assenza od impedimento di questi dal vice direttore generale. In caso di assenza dei tre menzionati dirigenti le funzioni di direttore generale possono essere attribuite ad un funzionario oppure ad un amministratore della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Visto, il Ministro per il tesoro: TAVIANI

(7719)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1960.

Nuova misura dei canoni di abbonamento alle diffusioni televisive per uso privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 7 e 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana in data 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1952;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1938;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 24 luglio 1958;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 890 del 26 ottobre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 14 novembre 1960;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la disciplina dei canoni di abbonamento alla televisione di cui ai decreti ministeriali 19 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953, 27 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1957 e 25 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 24 luglio 1958 e quant'altro in essi disposto e non modificato dal presente decreto, la misura semestrale del sovraprezzo dovuto dagli abbonati alle diffusioni televisive, a norma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 25 giugno 1958 è ridotta, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, da L. 5.915 a L. 4.895.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti o adattabili anche alla ricezione delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre, a decorrere dal terzo anno solare di iscrizione, la somma di L. 5.105 comprensiva del canone e del sovraprezzo.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui al precedente articolo di corrispondere la quota semestrale di L. 5.105 in due rate trimestrali di L. 2.660.

E' data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 210 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 10.000.

Art. 3.

La misura del sovraprezzo dovuto dagli abbonati alle diffusioni televisive per il primo anno solare di iscrizione e per quello immediatamente successivo è stabilita in L. 11.580 per il pagamento in forma annuale, L. 5.915 per il pagamento in forma semestrale e L. 3.085 per il pagamento in forma trimestrale.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento speciali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 1956.

Nelle annesse tabelle sono indicati i ratei relativi agli abbonamenti per uso privato.

Art. 4.

Le norme contenute nel presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Registro n. 56 Ufficio risc. P. T., foglio n. 364. — VENTURA SIGNORETTI

1. — Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alla televisione per uso privato

1-A *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre*

Inizio dell'abbonam. in	Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	TOTALE L.
Gennaio	Gennaio-Giugno	210	5.915	6.125
Febbraio	Febbraio-Giugno	175	4.930	5.105
Marzo	Marzo-Giugno	140	3.945	4.085
Aprile	Aprile-Giugno	105	2.960	3.065
Maggio	Maggio-Giugno	70	1.975	2.045
Giugno	Giugno	35	990	1.025
Luglio	Luglio-Dicembre	210	5.915	6.125
Agosto	Agosto-Dicembre	175	4.930	5.105
Settembre	Settembre-Dicembre	140	3.945	4.085
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	2.960	3.065
Novembre	Novembre-Dicembre	70	1.975	2.045
Dicembre	Dicembre	35	990	1.025

1-B - *Nuovo abbonamento contratto nel 1° semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità.*

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	TOTALE L.	Rid. di 1/25 della semes. anticipata L.	TOTALE L.
Gennaio	Gennaio-Dicem.	420	11.830	12.250	— 250	12.000
Febbraio	Febbraio-Dicem.	385	10.845	11.230	—	11.230
Marzo	Marzo-Dicem.	350	9.860	10.210	—	10.210
Aprile	Aprile-Dicem.	315	8.875	9.190		9.190
Maggio	Maggio-Dicem.	280	7.890	8.170	—	8.170
Giugno	Giugno-Dicem.	245	6.905	7.150	—	7.150

2. — Tabella dei versamenti da effettuarsi a conguaglio degli importi indicati nelle precedenti tabelle « 1-A » e « 1-B » da parte degli abbonati alle radioaudizioni che entrano in possesso di un apparecchio radioricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive.

2-A - *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre*

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 1-A » L.	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni L.	Differenza da corrispondere a conguaglio L.
Gennaio-Giugno	6.125	1.250	4.875
Febbraio-Giugno	5.105	1.050	4.055
Marzo-Giugno	4.085	840	3.245
Aprile-Giugno	3.065	630	2.435
Maggio-Giugno	2.045	420	1.625
Giugno	1.025	210	815
Luglio-Dicembre	6.125	1.250	4.875
Agosto-Dicembre	5.105	1.050	4.055
Settembre-Dicembre	4.085	840	3.245
Ottobre-Dicembre	3.065	630	2.435
Novembre-Dicembre	2.045	420	1.625
Dicembre	1.025	210	815

2-B - *Pagamento annuale*

PERIODO	Importi dovuti come da tabella « 1-A » L.	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni L.	Differenza da corrispondere a conguaglio L.
Gennaio-Dicembre	12.000	2.450	9.550
Febbraio-Dicembre	11.230	2.300	8.930
Marzo-Dicembre	10.210	2.090	8.120
Aprile-Dicembre	9.190	1.880	7.310
Maggio-Dicembre	8.170	1.670	6.500
Giugno-Dicembre	7.150	1.460	5.690

3. — Tabella dei canoni e delle rate per il rinnovo degli abbonamenti alla televisione per uso privato per il 2° anno solare di iscrizione.

Forma di pagamento	Canone L.	Soprapprezzo L.	Riduzione di 1/25 delle semestralità anticipate L.	Aumento di 1/25 della trimestralità L.	TOTALE L.
Annuale	420	11.830	— 250	—	12.000
Semestrale	210	5.915	—	—	6.125
Trimestrale	105	2.960	—	+ 125	3.190

4. — Tabella dei canoni e delle rate per il rinnovo degli abbonamenti alla televisione per uso privato a decorrere dal 3° anno solare di iscrizione.

Forma del pagamento	Canone 1	Soprapprezzo 2	TOTALE 1 + 2
Annuale	420	9.790 — 210	10.000
Semestrale	210	4.895	5.105
Trimestrale	105	2.555	2.660

(7786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale policlinico « San Matteo » di Pavia ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.7.II.57.2.1576 in data 22 novembre 1960 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale policlinico « San Matteo » di Pavia viene autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(7852)

Autorizzazione agli Istituti ospitalieri di Milano ad istituire un corso per assistenti tecniche di radiologia

Con decreto n. 300.7.III.1585 in data 10 novembre 1960 del Ministro per la sanità, gli Istituti ospitalieri di Milano vengono autorizzati ad istituire corsi biennali per assistenti tecniche di radiologia.

(7853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17316/4471, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Francesca, nata a Gissi il 16 febbraio 1892, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 1560 riportate in catasto alle particelle numeri 164-*g* e 48 parte, del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 178 e 177.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17327/4461, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Santilli Eleonora, nata a Gissi il 23 dicembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 4142 riportate in catasto alle particelle numeri 138-*f* e 137 parte del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 223 e 224.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17322/4464, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Masciarelli Bernardo, nato a Gissi l'11 marzo 1897, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 1833 riportata in catasto alle particelle numeri 23-*b*, 164-*n* e 1/11 del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con il n. 189.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17319/4468, è stata disposta, a' sensi dei regi decreto 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Ferdinando, nato a Gissi il 7 dicembre 1912,, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 831 riportate in catasto alle particelle numeri 16-*e* e 34 parte del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 161 e 160.

(7752)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 25928/7282, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Francesco Nicola, nato in Atessa il 12 agosto 1923 e Marcucci Elena, nata in Atessa il 7 ottobre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 12.650 riportate in catasto alle particelle numeri 357/*h*, 94 parte, 95 parte, 96 parte, 233 parte e 357/*a*, del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 869, 868, 964 e 965.

(7722)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 285

Corso dei cambi del 14 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,84	620,80	620,77	620,76	620,60	620,85	620,80	620,70	620,76	620,75
$ Can. .	634,75	634,60	634,50	634,875	634 —	634,92	634,90	634,50	634,85	634,80
Fr. Sv. .	144,21	144,18	144,17	144,17	144,18	144,21	144,175	144,17	144,19	144,18
Kr. D. .	90,09	90,09	90,10	90,09	90,10	90,08	90,095	90,05	90,08	90,08
Kr. N. .	87,04	87,03	87,05	87,045	87,07	87,04	87,05	87,05	87,04	87,05
Kr. Sv. .	120,04	120,04	120,03	120,045	120 —	120,04	120,025	120 —	120,04	120 —
Fol.	164,66	164,65	164,65	164,665	164,65	164,67	164,6575	164,60	164,66	164,65
Fr. B. .	12,50	12,50	12,505	12,50375	12,4975	12,50	12,503	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.) .	126,60	126,58	126,54	126,565	126,60	126,59	126,58	126,45	126,58	126,60
Lst.	1742,52	1742,30	1742,50	1742,50	1741,50	1742,27	1742,40	1742,50	1742,30	1742,35
Dm. occ. .	148,83	148,84	148,86	148,8375	148,81	148,84	148,83	148,80	148,83	148,83
Scell. Austr. .	23,88	23,885	23,88	23,89125	23,85	23,89	23,8885	23,85	23,88	23,89

Media dei titoli del 14 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906 .	76,25
Id. 3,50 % 1902	75,60
Id. 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	95,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936 .	100,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . .	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,78
1 Dollaro canadese .	634,887
1 Franco svizzero .	144,172
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese .	87,047
1 Corona svedese	120,035

1 Fiorino olandese . .	164,661
1 Franco belga	12,503
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,572
1 Lira sterlina	1742,45
1 Marco germanico . .	148,834
1 Scellino austriaco . .	23,89

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	162343	Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore, minore sotto la tutela di Cunsolo Vincenzo fu Santi, dom. a Petralia Sottana (Palermo)	1.370 —
Redimibile 3,50 % (1934)	434807	Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore, minore sotto la tutela di Cunsolo Vincenzo, dom. in Palermo	2.579,50
Id.	513002 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre, con usufrutto a favore di Ramagli Clementina fu Giuseppe, dom. a Napoli . . .	2.310 —
Rendita 5 % (1935)	161817 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Ramagli Clementina, fu Giuseppe, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio a Ramagli Clementina, ecc.	200 —
Id.	240943 (nuda proprietà)	Come sopra	40 —
Consolidato 3,50 % (1906)	843441 (nuda proprietà)	Demanio dello Stato, usufrutto vitalizio a favore di Nicolini Luigia, nubile, fu Giuseppe, dom. a Torino	619,50
Redimibile 5 % (1936)	4733 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Ramagli Clementina, fu Giuseppe, dom. in Napoli, con vincolo di usufrutto vitalizio (con fede di vita) a favore di Ramagli Clementina, ecc.	500 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 30 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5677)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2276 del 2 aprile, con il quale veniva bandito il concorso per due posti di veterinario condotto vacanti in Provincia;

Ritenuta la nécessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni consorziali interessate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia è costituita come appresso:

Presidente:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Membri:

Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;

Leinati prof. dott. Luigi, docente in patologia ed anatomia veterinaria presso l'Università di Milano;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Pellicioli dott. Giacomo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 22 novembre 1960

Il veterinario provinciale: ZANETTI

(7799)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Torre Orsaia e rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Melito Orsola;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Melito Orsola viene assegnata alla condotta ostetrica di Torre Orsaia.

Salerno, addì 28 novembre 1960

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Sant'Angelo Fasanella è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte delle vincitrici;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Formica Anna;
A parziale modifica dei decreti n. 54009 del 2 luglio 1960 e n. 62058 del 10 settembre 1960;

Decreta:

La ostetrica Formica Anna viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Sant'Angelo Fasanella in sostituzione dell'ostetrica Cicinati.

Salerno, addì 29 novembre 1960

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di San Mango Piemonte è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Grisi Matilde;
A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica Grisi Matilde viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di San Mango Piemonte

Salerno, addì 28 novembre 1960

Il Medico provinciale

(7726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 16 febbraio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1959.

(Omissis).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico, medico provinciale di Firenze;
Ingiulla prof. Vladimiro, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Firenze;
Centaro prof. Alberto, libero docente di clinica ostetrica presso l'Università di Firenze;
Giustini Salmoiraghi Frida, ostetrica condotta, designata dai Comuni interessati.

Segretario:
Assennato dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 30 novembre 1960

L'ispettore generale medico provinciale: MARTORANA

(7836)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.